



Informativa- WHISTLEBLOWING

Ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La presente informativa si rivolge a tutti i soggetti interessati cui si applica la tutela di cui al D.lgs.24/2023 (segnalante, facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo e colleghi di lavoro del segnalante) e al segnalato. L'informativa unica, in base anche a quanto indicato dalle Linee Guida Anac, è finalizzata ad evitare elevati flussi informativi dai quali è possibile dedurre il coinvolgimento della persona in una segnalazione, vanificando le tutele per la riservatezza approntate dal D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

Il Titolare tutela e garantisce la riservatezza dei dati personali dell'interessato e assicura la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Dati personali, finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali che ti riguardano, quali

- nome, cognome, e-mail, telefono, ruolo (per il solo segnalante);
- dati personali ricavabili dalla segnalazione - ad esempio: dati identificativi, data, luogo, modalità e descrizione del fatto (per il segnalante, segnalato, facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo e colleghi di lavoro del segnalante);

saranno trattati per le finalità che seguono:

1) l'esecuzione e la gestione del procedimento di whistleblowing e delle attività inerenti a tale procedimento

I tuoi dati personali sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti. In particolare, il trattamento sarà volto ad accertare, mediante specifiche attività istruttorie, la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione, con riguardo ai presunti illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità del Titolare. I tuoi dati potranno essere trattati da soggetti interni appositamente autorizzati e formati e, in caso di necessità di indagine o collegate all'esito della stessa, potranno essere condivisi con il datore di lavoro e con soggetti interni come previsto dalla legge o da norme regolamentari (si veda successivo p.to 2)).

Per il segnalante: i tuoi dati personali potranno essere raccolti tramite tuo inserimento diretto nella cassetta di segnalazione dedicata, oppure mediante inserimento da parte di soggetto autorizzato dal Titolare nel caso in cui la segnalazione sia resa mediante il canale orale (incontro diretto).

Per gli altri soggetti interessati diversi dal segnalante: i tuoi dati personali sono raccolti tramite terzi, in particolare dalla segnalazione pervenuta al Titolare mediante i canali interni dedicati.



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



Il Trattamento dei suoi dati personali è giuridicamente fondato sull'adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è necessario, il mancato rilascio comporta per il Titolare l'impossibilità di svolgere l'attività di accertamento.

2) per la comunicazione a destinatari e/o terzi in dipendenza del rapporto instaurato e degli obblighi che ne derivano

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente informativa, i seguenti Destinatari potranno trovarsi nella condizione di trattare i tuoi dati personali:

- Autorità Giudiziaria o altre Autorità/Organismi esterni;
- Avvocati/Consulenti legali.

La comunicazione a questi soggetti avviene in ottemperanza a specifici obblighi di legge cui il Titolare attende per loro tramite. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta al tuo consenso.

I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi.

Come, dove e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso strumenti cartacei messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l'accesso ai tuoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l'aggiornamento costante; verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.

I dati sono conservati in archivio cartaceo e/o su supporti informatici (registrazione della segnalazione orale) situati all'interno dello stabilimento di Via Reno 6, Montemurlo (PO), protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione.

I dati personali vengono conservati per il tempo necessario agli adempimenti conseguenti all'accertamento richiesto e comunque non oltre 5 anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ai sensi dell'art 14, co. 1, D.lgs. 24/2023, salvo



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



eventuale instaurazione di procedimento disciplinare interno o di contenzioso per il tempo necessario alla difesa in giudizio e per quanto ne consegue. Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei tuoi dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli o di renderli in forma anonima.

Quali sono i tuoi diritti?

Si precisa che l'esercizio dei diritti di seguito indicati sono preclusi al soggetto segnalato, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti interessati, ai sensi dell'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I diritti che sono riconosciuti ai soggetti interessati gli permettono di avere sempre il controllo dei loro dati. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di:

- accesso;
- rettifica;
- cancellazione, fatto salvo per quei dati la cui conservazione è obbligatoria per legge da parte del Titolare;
- limitazione del trattamento se applicabile;
- opposizione al trattamento se applicabile;
- portabilità se applicabile.

In sostanza i soggetti interessati, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la loro richiesta, possono:

- ottenere la conferma del trattamento operato dal Titolare;
- accedere ai propri dati personali e conoscerne l'origine quando i dati non sono ottenuti direttamente dall'interessato, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri utili per determinarlo;
- ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei propri dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
- ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
- ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l'accuratezza. L'interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;

- ottenere i propri dati personali, allorché ciò non sia escluso per la natura giuridica del Titolare, se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi, il Titolare, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, informerà l'interessato e lo metterà al corrente dei motivi della proroga.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la sua richiesta, l'interessato deve riferirsi alla mail nuovefibre@nuovefibre.com.

A chi puoi proporre reclamo?

Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, allorché si ravvisino violazioni a suo discapito derivanti dal trattamento dei dati personali, l'interessato può presentare un reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, a meno che non vi siano le condizioni o la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro paese dell'Ue, nel qual caso la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al segnalato è preclusa, in assenza di risposta da parte del segnalante, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal Regolamento (UE) 2016/679).

Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato all'interessato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altrettanto gli sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa, prima di procedervi e per dar seguito agli adempimenti che ne conseguono.

La tutela da ritorsioni

Il decreto prevede, a tutela del segnalante, il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



Si tratta quindi di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. Un elenco, con carattere non esaustivo, di possibili ritorsioni è:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di demerito o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); etc.

La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata". Ciò comporta una estensione della protezione per i soggetti tutelati in quanto questi possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal decreto è subordinata ad alcune condizioni e requisiti.



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



Per godere della protezione da ritorsioni:

1. I segnalanti o denunciati devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti invece semplici supposizioni o “voci di corridoio” così come notizie di pubblico dominio. In altri termini, ciò che conta è che un soggetto abbia effettuato segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, in base ad una convinzione ragionevole che fossero veri (che un illecito stesse per verificarsi, ad esempio) a prescindere dal fatto che tali fatti possano essere successivamente accertati come errati. L'elemento della ragionevolezza rappresenta l'unico criterio alla stregua del quale valutare l'elemento soggettivo della segnalazione. La stessa rappresenta anche una salvaguardia essenziale contro le segnalazioni che, deliberatamente e consapevolmente, contengono informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti.
2. Le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino. Infatti, tenuto conto che lo spirito della protezione è quello di incentivare la collaborazione al fine di far emergere possibili illeciti, richiedere che questi dispongano di conoscenze giuridiche sufficienti a determinare le probabilità che un illecito venga commesso equivarrebbe di fatto a vanificare le finalità dell'istituto.
3. Allo stesso modo, chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia ha diritto alla protezione se ha agito sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal Legislatore.
4. La segnalazione o la divulgazione pubblica, inoltre, devono essere effettuate utilizzando i canali e secondo le modalità previste dal Decreto.
5. Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciante, affinché si configuri una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Per godere della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. La focalizzazione sulle motivazioni infatti potrebbe rappresentare una strategia utilizzata per deflettere l'attenzione dai problemi segnalati e delegittimare, allo stesso tempo, chi segnala.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal Legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione inoltre in caso di accertamento con sentenza, anche non



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicabile una sanzione disciplinare.

È opportuno precisare che, laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo. Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC mediante l'apposita piattaforma informatica. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Se ANAC accerta la ritorsione:

- nullità della misura ritorsiva e sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro al soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione;
- in caso di licenziamento, nullità dello stesso e diritto al reintegro nel posto di lavoro.

Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
2. La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del Decreto).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023).

- *Reati non configurabili se opera la scriminante nei casi di diffusione di informazioni*

La responsabilità penale e ogni altra ulteriore responsabilità anche civile, amministrativa, disciplinare è esclusa nei casi di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto. La formulazione utilizzata dal Legislatore "non è punibile l'ente o la persona [...] che rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3" conferisce all'esclusione una portata molto ampia. Si evidenzia che nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 24/2023 è precisato che si tratta, in particolare, del segreto d'ufficio, professionale, dei segreti scientifici e industriali (artt. 326, 622, 623 c.p.), della violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.), espressamente indicati nella precedente disciplina. Non vi rientrano gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni classificate, al segreto professionale forense e medico, alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali (art. 1, co. 3, d.lgs. n. 24/2023). Costituisce aspetto innovativo la circostanza che la scriminante operi anche nelle ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali e quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

- *Modalità di accesso lecite/illecite alle informazioni segnalate o ai documenti che le contengono*

L'ente o la persona tutelata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca "di per sé" un reato (art. 20, co. 3, d.lgs. n. 24/2023). Ciò vale, quindi, ove l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito. La scriminante può applicarsi, ad esempio, sia se la persona ha rivelato il contenuto di documenti cui ha lecitamente accesso sia nei casi in cui fa copie di tali documenti o li rimuove dai locali dell'organizzazione presso cui lavora; se accede ai messaggi di posta elettronica di un collega di lavoro con il suo consenso; se fotografa i locali dell'organizzazione o accede a luoghi a cui solitamente non ha accesso. Tuttavia, ove l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato, come un accesso abusivo o un atto di pirateria informatica, l'esclusione della responsabilità non opera ma resta ferma la responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche civile, amministrativa e disciplinare. Spetta al giudice valutare la



RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.p.A.

NOBILITAZIONE E FINISSAGGIO COMPLETO PER
VELLUTI, MAGLIERIA E TESSUTI IN COTONE ED ACRILICI



responsabilità della persona o dell'ente segnalante, denunciante, che ha effettuato la divulgazione pubblica alla luce di tutte le informazioni fattuali pertinenti e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso (cfr. considerando n. 92 della direttiva (UE) 2019/1937).

- *Condizioni perché la scriminante operi anche nei casi di compimento di comportamenti, atti o omissioni*

La scriminante opera con riguardo ai comportamenti, agli atti o alle omissioni poste in essere solo se collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione. Affinché le responsabilità non vengano in rilievo, quindi, deve, innanzitutto, aversi una stretta connessione tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica con quanto compiuto o omissivo. Inoltre, il compimento degli atti, comportamenti, omissioni deve essere strettamente necessario, e quindi non superfluo, perché la violazione possa emergere. In assenza di queste condizioni la responsabilità deve ritenersi non esclusa e potrà valutarsi dal giudice, caso per caso, considerando tutte le informazioni fattuali disponibili e tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, comprese la necessità e la proporzionalità dell'atto o dell'omissione in relazione alla segnalazione, denuncia, o alla divulgazione.
